

Tra

l'I.R.P.E.T., Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, C.F. e P.IVA 0435535481, d'ora in avanti denominato "IRPET" o "Istituto", nella persona di Carlo Pagliazzi, nato a Firenze il 26/08/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRPET, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, a ciò competente ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, lett. a) del regolamento di organizzazione dell'IRPET nel testo vigente,

e

la Società per Azioni GPI, con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, Partita IVA e Codice Fiscale 01944260221, d'ora in avanti denominata "Società", nella persona di (nominativo, data di nascita, carica, domicilio per la carica)

premessi che

- in data 14 febbraio 2020 IRPET ha inviato richiesta di offerta n. 1216070, CIG Z2E2C07822, per Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., nell'ambito del "Bando SERVIZI per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato elettronico per la fornitura di Servizi per l'Information & Communication Technology" (d'ora in avanti indicato con 'Bando'), per la fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza su procedura applicativa EUSIS, di cui alla licenza d'uso fornita da GPI S.p.a. ad IRPET, con scadenza del termine per l'invio dell'offerta alle ore 18.00 del 20 febbraio 2020;
- la richiesta di offerta sopra indicata è riferita alle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi", Allegato 1 al Bando, ed alle "Condizioni particolari di contratto" stabilite da IRPET e riportate nel documento inserito entro la procedura di Trattativa Diretta sopra specificata;
- in data 20 febbraio 2020 l'Impresa ha presentato sulla piattaforma MePA offerta correlata alla procedura di Trattativa Diretta sopra specificata, corredata dalla documentazione tecnica e dalla ulteriore documentazione richiesta da IRPET;
- con determinazione dirigenziale n. ... del è disposta aggiudicazione definitiva in favore della Società della fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza su procedura applicativa EUSIS, di cui alla licenza d'uso fornita da GPI S.p.a. ad IRPET, per la durata di 34 mesi a decorrere dal 1° marzo 2020;
- in data la Società ha presentato cauzione definitiva di euro in favore di IRPET a garanzia delle prestazioni contrattuali, nella forma di, in conformità con quanto stabilito all'art. 8 delle "Condizioni particolari di contratto" sopra richiamate,
- l'IRPET e la Società intendono concludere il contratto per la fornitura sopra specificata, alle condizioni generali e particolari di cui alla procedura di Trattativa Diretta n. 1216070 su MePA ed in conformità con l'offerta tecnica e con l'offerta economica presentate dalla Società
- le parti convengono quanto segue.

Le premesse sono accettate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

Art. 1 – Oggetto della prestazione

La prestazione consiste nella fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza sulla procedura applicativa EUSIS di cui alla licenza d'uso rilasciata da GPI S.p.A. ad IRPET in esecuzione del contratto di "Fornitura di licenza d'uso di programma informatico e di software di ambiente e fornitura di servizi complementari, nell'ambito del bando 'ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni', prodotto 'Software di gestione', sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa)", sottoscritto il 22 giugno 2017 tra IRPET e GPI S.p.a. .

Art. 2 – Caratteristiche e modalità di esecuzione della prestazione

1. I servizi oggetto dell'appalto sono costituiti da:
 - a) manutenzione correttiva e conservativa;
 - b) assistenza telefonica e telematica (Help Desk).
2. Il servizio di manutenzione correttiva e conservativa sarà svolto mediante la fornitura - tramite supporti magnetici, ovvero la messa in linea degli stessi nel *datacenter* utilizzato da IRPET o sui servizi *in cloud* - dei programmi che costituiscono la procedura applicativa EUSIS in uso presso IRPET, di manuali, di istruzioni e di quant'altro necessario per la:
 - I. eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti;
 - II. distribuzione di aggiornamenti al fine di far fronte ad eventuali modifiche di carattere legislativo e fiscale e/o interpretazioni giuridiche rispetto alla normativa in vigore, entrambe a carattere nazionale

e/o regionale. Gli aggiornamenti includono le modifiche al prodotto software e non comprendono le modifiche di quanto contenuto negli archivi. Gli aggiornamenti si applicheranno all'ultima versione del programma precedentemente distribuita.

3. Il servizio di assistenza telefonica e telematica (Help Desk) consiste nella possibilità di contattare presso il fornitore, tramite numero telefonico e/o indirizzo di posta elettronica dedicati, personale tecnico in grado di fornire informazioni sui contenuti e sulle modalità operative dei programmi assistiti, nonché le informazioni necessarie al corretto ed efficace utilizzo degli stessi. Il servizio di Help Desk deve essere fornito nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, nel periodo minimo compreso dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
4. Le richieste di attivazione del servizio di Help Desk saranno formulate, con le modalità indicate nel precedente comma, dal personale di IRPET addetto ai servizi amministrativi e contabili.
5. Il servizio di Help Desk dovrà dare esito alle richieste entro le 16 ore lavorative successive. Qualora gli interventi necessari a dare esito alle richieste prevedano, per oggettivi motivi tecnici, tempi più lunghi di attuazione, il servizio di Help Desk dovrà darne comunicazione, entro i termini sopra indicati, tramite mail da inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato da IRPET, specificando le cause che rendono necessario il maggior tempo di intervento ed il termine di esecuzione dello stesso.
6. I tempi di esecuzione come sopra indicati costituiscono i termini massimi per la prestazione dei servizi ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, come previste all'art. 10 – Penali delle Condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando.

Art. 3 – Divieto di subappalto

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto non sono subappaltabili.
2. Nel caso la Società ricorra al subappalto, IRPET potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi di quanto stabilito all'Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa, delle Condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando.

Art. 4 – Avvio e durata della prestazione

1. La prestazione avrà inizio il 1° marzo 2020 e terminerà il 31 dicembre 2022.
2. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto nei casi e con le modalità stabilite all'articolo 13 – Recesso, delle Condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando.
3. L'efficacia del presente contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo del possesso da parte della Società dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni rese dalla Società in sede di presentazione di offerta. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle predette dichiarazioni, IRPET applicherà la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 12 – Clausola risolutiva espressa, delle Condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In particolare, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 60 della L.R. 38/2007, IRPET si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione originaria nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Art. 6 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente articolo 1 è determinato nell'importo di euro 29.000,00 (ventinovemila/00), al netto di IVA.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale corrisponde ad un canone applicato su base mensile di euro 852,94 (ottocentocinquantadue/94), al netto di IVA, pari al rapporto tra il corrispettivo totale ed il numero dei mesi di durata della prestazione (34).

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione sarà effettuata con cadenza trimestrale anticipata, con ciascuna fattura di importo pari ad euro 2.558,82, al netto di IVA, fatta salva la prima fatturazione che corrisponderà ai primi 4 mesi di prestazione (1° marzo – 30 giugno 2020), con fattura di importo pari ad euro 3.411,80, al netto di IVA.
2. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate.
Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, Codice Univoco Ufficio (CUU)

UFYD93, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG Z2E2C07822.

Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono pubblicate sul sito istituzionale dell'IRPET. Si raccomanda di prenderne visione accedendo al link <http://www.irpet.it/fatturazione-elettronica-2>.

Si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "Split payment". Si prega di prendere visione delle relative informazioni accedendo al link <http://www.irpet.it/split-payment>.

3. Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Qualora le fatture pervengano con modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'IRPET procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi alla presente fornitura, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione. Pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In esecuzione a quanto disposto all'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse con le modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione, la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, IRPET, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
8. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ed, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
9. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010, n. 136. A tal fine si riportano di seguito i riferimenti di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarati dalla Società in sede di presentazione di offerta su Trattativa Diretta MePA n. 1216070.
Codice IBAN del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla fornitura di cui al presente contratto:

Intestatario del conto:

Soggetti delegati ad operare per conto della Società sul conto corrente indicato:

La Società è altresì tenuta a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z2E2C07822. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

10. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dalla Società, IRPET potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi di quanto stabilito all'Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa, delle Condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando.
11. Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale. Ogni eventuale variazione nei dati indicati dalla Società dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.
12. L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 8 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione inerente la gestione della procedura e del contratto cui il presente documento si riferisce dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è protocollo.irpet@postacert.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 7.
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. In ragione dell'oggetto del contratto, IRPET, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in conformità di quanto stabilito all'articolo 17, comma 4, delle Condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando, provvede alla nomina della Società quale “Responsabile del trattamento” dei dati personali che potranno essere trattati dalla Società nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.
2. A tal fine, IRPET dispone l'atto di nomina del “Responsabile del trattamento” di cui al documento allegato n. 2 al presente contratto quale sua parte integrante ed essenziale, sottoscritto dalla Società per presa visione ed accettazione.

Art. 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 11 – Rinvio alla Condizioni generali di contratto

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi”, Allegato 1 al "Bando SERVIZI per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato elettronico per la fornitura di Servizi per l'Information & Communication Technology", finora denominato ‘Bando’, con particolare, ma non esaustivo riferimento, agli articoli:

10 – Penali

12 – Clausola risolutiva espressa

13 – Recesso

17 – Trattamento dei dati personali

18 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Art. 12 – Clausole vessatorie

L'approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341 del codice civile è disposta in apposito documento, allegato n. 1 al presente contratto quale sua parte integrante ed essenziale.

Per IRPET

Carlo Pagliazzi firma digitale

Per GPI S.p.a.

Fausto Manzana firma digitale

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE VESSATORIE

Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile,

- dell'articolo 3
- dell'articolo 4, comma 3
- dell'articolo 7
- dell'articolo 10

del contratto stipulato tra I.R.P.E.T. e GPI S.p.A., di cui il presente documento costituisce
parte integrante ed essenziale.

Per IRPET
firma digitale

Per GPI S.p.a.
firma digitale

Atto di nomina del responsabile del trattamento

(Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)

Visto il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito definito "Regolamento"

Preso atto che l'art. 4 del suddetto Decreto definisce al punto 8) il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

Atteso che l'art. 28, ai comma 1, 2, 3, 4 e 9 del Regolamento UE 2016/ 679, dispone che:

- qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento;
- i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico deve essere stipulato per iscritto e prevede che il Responsabile del trattamento adempia agli obblighi dettagliatamente stabiliti nell'articolo 28, comma 3, lettere da a) a h).

Considerato altresì che il contratto di fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza della procedura applicativa EUSIS, di cui alla licenza d'uso fornita da GPI S.p.A. ad IRPET, stipulato da IRPET e GPI S.p.A., può comportare per GPI S.p.A. medesima la necessità di trattare in nome e per conto di IRPET dati di natura sensibile.

tutto ciò premesso e considerato,

il/la sottoscritto/a _____, Titolare/legale rappresentante di I.R.P.E.T. – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, Titolare del trattamento di dati personali;

NOMINA

la società GPI S.p.A., con sede legale a Trento in via Ragazzi del '99 n. 13, Codice Fiscale e P.Iva. n. 01944260221, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, nella persona di _____, quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI effettuato nell'ambito delle attività oggetto del contratto richiamato in premessa.

Nell'ambito di tali attività i trattamenti che GPI S.p.A. può svolgere sui dati sono i seguenti **(sono barrati i trattamenti NON autorizzati)**:

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Raccolta | <input type="checkbox"/> Modificazione | <input type="checkbox"/> Interconnessione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Registrazione | <input type="checkbox"/> Selezione | <input type="checkbox"/> Conservazione |
| <input type="checkbox"/> Organizzazione | <input type="checkbox"/> Estrazione | <input type="checkbox"/> Cancellazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo | <input type="checkbox"/> Raffronto | <input checked="" type="checkbox"/> Distruzione |
| <input type="checkbox"/> Elaborazione | <input type="checkbox"/> Blocco | <input type="checkbox"/> Consultazione |

Ogni altro trattamento al di fuori di quelli elencati può avvenire esclusivamente su richiesta scritta formale inviata dal Titolare del trattamento.

Al fine di assicurare una catalogazione, archiviazione e tenuta dei dati nei programmi *software* efficiente ed effettuata in massima sicurezza, GPI S.p.A. ha la facoltà di effettuare *test* e verifiche sugli stessi facendo ricorso ai dati oggetto della presente nomina a responsabile, i quali saranno comunque trattati in ottemperanza alle istruzioni ricevute e con l'adozione di misure tecnico - organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, anche tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 32 del Regolamento.

GPI S.p.A., nella qualità di Responsabile al Trattamento, si impegna a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, atte a eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- d) ricorrere a un altro Responsabile del trattamento nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 28 del Regolamento, comma 2 e 4;
- e) assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento;
- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 (Sicurezza del trattamento), 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento, inoltre, informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Si precisa che tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Il presente atto sarà riesaminato ed adeguato, se necessario, in caso di aggiornamento normativo.

Il Titolare del trattamento

IRPET

Firma

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente documento, viene accettata la nomina, confermata la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al Regolamento UE 2016/679 ed assunto l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel rispetto della normativa cogente, dichiarandosi altresì reso edotto degli obblighi previsti dallo stesso Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento

GPI S.p.A.

Firma